



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE CONVENZIONI ED EROGAZIONI DI BENI E SERVIZI E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LE QUALI RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DA PARTE DELL'UTENTE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, di fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi, nonché le prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, nella logica di concretizzare più generalmente obiettivi di risparmi di gestione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Le iniziative di fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi da parte del Comune di Orbetello verso terzi hanno la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente, di aumentarne gli introiti e di mettere a disposizione di altri Enti le conoscenze e le professionalità acquisite dal personale comunale.
4. Gli obiettivi di cui ai punti precedenti devono essere preventivati in sede di programmazione economica.

Art. 2 - Contenuti e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, o in una nuova entrata strettamente finalizzata al finanziamento dei suddetti programmi, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
2. Le convenzioni per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi hanno lo scopo di supportare, sulla base di specifiche professionalità ed esperienze, gli Enti che ne facciano richiesta. Ogni dirigente sarà interpellato in merito e chiamato ad indicare se tra le attività gestite nella sua struttura ve ne siano da mettere a disposizione per la stipula di convenzioni. La Giunta valuterà se queste attività possano costituire materia per la fornitura di consulenze all'esterno dell'Ente e se questa iniziativa possa in qualche modo pregiudicare la qualità dell'attività istituzionale del Settore. Gli stessi dirigenti coinvolto preventivano obiettivi di risparmi di gestione da conseguire nell'anno finanziario accantonando una quota di spesa di parte corrente.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune di Orbetello (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione materiale ovvero economica, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
 - c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
 - e) per "convenzione per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi" la convenzione stipulata tra il Comune di Orbetello e un soggetto pubblico o privato, in cui il Comune si impegna a fornire a titolo oneroso e nei limiti e per quanto stabilito dallo stesso una o più consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - f) per "contributi dell'utenza" quegli introiti per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali;
 - g) per risparmi di gestione le somme derivanti da una preventiva pianificazione di risparmio operata dal dirigente sulla spesa di parte corrente. Si considerano altresì risparmio di gestione le entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione sempreché non destinate a nuove spese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto della normativa dell'ente nonché delle disposizioni di cui al codice dei contratti – D.Lgs. 163/2006 - e successive modifiche.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito Internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato";
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - l'esistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio competente, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente di riferimento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
9. Previa istruttoria degli effetti benefici, il dirigente competente può stipulare il contratto di sponsorizzazione in via diretta qualora un soggetto privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio, nei seguenti tassativi casi:
 - mancanza di offerte a seguito di avviso;
 - sponsorizzazioni di importo inferiore a € 10.000,00 oltre IVA;
 - fornitura che riguarda beni la cui produzione è garantita da privata industriale.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative

1. Al fine di rendere nota la possibilità di usufruire di consulenze o di beni o servizi forniti dal Comune saranno predisposte delle comunicazioni pubblicitarie contenenti le attività di consulenza e i beni o servizi messi a disposizione, le tariffe previste e le modalità di attuazione dell'iniziativa. Queste informazioni pubblicitarie, oltre ad essere affisse all'albo comunale, saranno inserite nel sito Internet del Comune, inviate agli Enti Locali e pubblicizzate in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
2. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere individuate dal dirigente competente anche al di fuori degli obiettivi del P.E.G. nel corso dell'anno; la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
3. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) il valore della sponsorizzazione;
 - c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
 - d) la durata del contratto;
 - e) gli impegni e/o obblighi dello sponsee;
 - f) le modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
 - g) gli impegni e/o obblighi dello sponsor;
 - h) l'eventuale diritto di "esclusiva";
 - i) i casi di recesso;
 - j) l'inadempimento e la risoluzione del contratto;
 - k) la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
 - l) le spese e disposizioni contrattuali finali;

m) la circostanza che il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza ipso iure dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

Art. 7 - Convenzione per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi

1. Verranno previste due forme di convenzioni:
 - a) "Convenzione continuativa": convenzione con durata annuale con un Ente che, dietro erogazione di una tariffa agevolata, acquista un "pacchetto" predeterminato dalla convenzione stessa, comprendente la fornitura di più consulenze, beni e/o servizi, anche forniti da più Settori del Comune, al fine di soddisfare una molteplicità di problematiche anche variabili nel corso della durata della convenzione;
 - b) "Convenzione singola": convenzione limitata alla fornitura di una singola consulenza, bene o servizio.
2. La gestione della fornitura di consulenze e dell'erogazione di beni e servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un'apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) la durata precisa della convenzione;
 - b) la somma stabilita da pagare per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi;
 - c) l'oggetto o gli oggetti della convenzione;
 - d) i Settori, gli uffici comunali ed il personale direttamente coinvolto;
 - e) la responsabilità giuridica delle due parti;
 - f) le clausole di tutela in caso di inadempienza.
3. La cifra da pagare per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi verrà stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente all'individuazione delle consulenze e dei beni e servizi oggetto del presente regolamento.

Art. 8 - Prestazioni soggette a contribuzione

1. Il presente regolamento individua in allegato le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente; la determinazione di tale contributo non può prescindere dai costi sostenuti per l'erogazione dell'attività richiesta.
2. Le modalità di erogazione delle predette prestazioni nonché l'ammontare dei contributi sono stabiliti dalla Giunta comunale.

Art. 9 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. I risparmi di spesa di cui all'art. 3 lett. g) possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) nella misura del 30% sono destinati all'incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, lettera d), del CCNL dell'1.4.1999 del personale del comparto degli Enti Locali;
 - b) la restante quota del 70% costituisce economia di bilancio.
2. Le somme di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alla corresponsione di incentivi una tantum al personale, anche a tempo determinato, dipendente dell'Ufficio/gruppo di lavoro che ha realizzato l'economia e che ha partecipato alla realizzazione del progetto. La ripartizione dell'incentivo all'interno dell'ufficio/gruppo di lavoro sarà effettuata nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) il 30% al responsabile del procedimento;
 - b) il restante 70% tra tutto il personale (compreso il responsabile del procedimento) sulla base della ripartizione dei compiti e in base alla valutazione da parte del dirigente interessato sull'impegno profuso.

Art. 10 - Utilizzo degli introiti derivanti dalla fornitura di consulenze e dall'erogazione di beni e servizi e dai contributi degli utenti per prestazioni relative a servizi non essenziali

1. Le somme incassate dal Comune a seguito della fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi aggiuntivi e servizi per i quali è richiesto un contributo da parte dell'utenza verranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - a) nella misura del 40% sono destinate all'incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, lettera d) del CCNL dell'1.4.1999 del personale del comparto degli Enti Locali in favore del personale coinvolto nelle attività;
 - b) la restante quota del 60% affluisce al bilancio quale rifusione dei costi sostenuti.

Art. 11 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e della fornitura di consulenze e dell'erogazione di beni e servizi

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare, con decisione motivata, qualsiasi fornitura di consulenze ed erogazione di beni e servizi qualora:
 - a) ritenga che essi possano essere usati per fini non previsti dalla legge;

- b) vengano ad intervenire situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale dell'amministrazione comunale in questa iniziativa;
- c) l'Ente richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Orbetello in persona del suo Sindaco, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 13 - Aspetti fiscali – Fatturazione

1. Nel caso in cui lo sponsor, a fronte dell'obbligo da parte del Comune di Orbetello di veicolare il messaggio pubblicitario, si impegni a corrispondere una somma di denaro, il Comune provvederà ad emettere fattura per il corrispettivo pattuito.
2. Qualora lo sponsor si impegni a cedere beni o a prestare servizi o ad eseguire opere in corrispettivo, sia lo sponsor che il Comune provvederanno ad emettere fattura, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72, in relazione alla operazione attiva da ciascuno effettuata, indicando il valore normale così come determinato dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. La fattura verrà emessa al momento in cui risulti effettuata, in ordine temporale, la seconda prestazione.

Art.14 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor; la comunicazione e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
3. I risultati ottenuti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e dalle contribuzioni per l'erogazione di beni e servizi saranno esaminati in sede di valutazione delle prestazioni dirigenziali dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 15 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni e della fornitura di consulenze beni e/o servizi è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il loro reperimento ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario purché siano salvaguardati i benefici per il Bilancio dell'Ente.

Allegato A)

Servizi non essenziali con contribuzione degli utenti

1. Celebrazione matrimoni civili;
2. Noleggio del palco, transenne, segnaletica ed attrezzature per manifestazioni con eventuale collaborazione del personale dipendente nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento;
3. Ogni altra prestazione non rientrante tra i servizi pubblici essenziali o non espletati a garanzia di diritti fondamentali per le quali la legge o i regolamenti prevedano la corresponsione di un contributo da parte dell'utenza;
4. Funzioni di stazione appaltante per conto di altri Enti;
5. Servizi di scorta tecnica di polizia stradale riferita ai trasporti eccezionali ed alle manifestazioni sportive su strada;
6. Servizi di vigilanza aggiuntiva durante le manifestazioni organizzate da privati.